

**Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art 414 c.p.c. con domanda cautelare in corso di causa ex artt. 669 quater e  
700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.**

per il sig. Vincenzo Spinelli (SPNVCN73E14G793I) nato a Polla (Sa) il 14.05.1973, residente in Sala Consilina (Sa) alla via Costantinopoli n. 38, elettivamente domiciliato in Potenza alla p.zza Alcide De Gasperi 27 presso lo studio degli Avv.ti Sebastiano Flora (FLRSST70M21G942Y) e Giuseppina Condosta (CNDGPP72C47A662Q), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente recapito telefax 0971 – 472371 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i procuratori:

flora.sebastiano@cert.ordineavvocatipotenza.it

condosta.giuseppina@cert.ordineavvocatipotenza.it

**ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e Merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al viale Trastevere 76/a (C.F. 80185250588) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Potenza al C.so XVIII agosto n. 46;

**resistente**

**nonché contro**

eventualmente tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'USR Basilicata, ambito territoriale di Potenza, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

resistenti litisconsorti

**premessso in fatto e diritto**



Il ricorrente, in data 20.04.2021, ai sensi del D.M. 50/2021, presentava domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per il triennio 2021-2024 all'Ufficio Scolastico Territoriale di Udine (protocollata al n. I.5023888.20), per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, includendo tra i titoli di servizio, tra l'altro, il lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro (all. 1) dal 1994 al 2020 e veniva conseguentemente inserito nelle relative graduatorie.

Di seguito, veniva individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico presso l'I.C. di Udine VI che con decreto del Dirigente Scolastico prot. 6216 del 29.05.2024 (all. 2) convalidava i punteggi attribuiti al sig. Spinelli come di seguito:

profilo ata	Titoli accesso	Altri titoli	Titoli servizio	totale
a.a.	6,33	3,00	7,15	16,48
a.t.	6,33	0,50	7,15	13,98
c.s.	6,33	0,25	7,15	13,73

Concluso il triennio, in data 26.06.2024 presentava nuova istanza di aggiornamento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2024-2027 (all. 3) per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, ai sensi del decreto n. 89 del 21.05.2024 per il triennio 2024/2027.

La predetta domanda, protocollata con n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13451574, veniva inoltrata all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Potenza e all'Istituto Comprensivo "D. Savio" di Potenza quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda.

Nella stessa il sig. Spinelli autodichiarava, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti specifici di accesso alle graduatorie, nonché tutti i titoli (culturali e di servizio) dal medesimo posseduti alla data di redazione e presentazione dell'istanza, ai fini della corretta valutazione della medesima e della relativa attribuzione di punteggio.

Con particolare riferimento a questi ultimi, il ricorrente inseriva nella domanda, per gli anni scolastici che vanno dal 1996 al 2024, i periodi di servizio prestato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, già indicati nella precedente



domanda relativa al triennio 2021/2024 che quindi venivano riconfermati, ed aggiungeva quelli maturati successivamente.

Con nota prot. n. 9585 del 28.08.2024 (all. 4) l'I.C. Domenico Savio pubblicava la graduatoria definitiva di Circolo e di Istituto di terza fascia, in cui il Sig. Spinelli risulta posizionato al 346° posto per la qualifica di Assistente Amministrativo con punti 18,23 (all. 5) e al 330° posto per la qualifica di Collaboratore Scolastico con punti 18,63 (all. 6) e al 243° posto per la qualifica di assistente tecnico con punti 15,73 (all. 7) Nota l'ho letto nel contratto, manca la graduatoria: chiedere).

Successivamente, il sig. Spinelli veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro per il profilo professionale di assistente tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024, per il personale comparto istruzione e ricerca, in quanto, si è detto, inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., utilmente collocato alla posizione 247 con punteggio finale pari a 15,73.

In data....(sul contratto non c'è) il ricorrente sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo determinato Prot. n. 10860 del....(all. 8) con il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza, per l'assunzione in servizio in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche su tipologia posto interno, con decorrenza dal 07.10.2024 al 30.06.2025, per espletare le prestazioni proprie del profilo professionale di assistente tecnico, per n. 36 ore settimanali di lavoro (all. 8).

In data 17.10.2024 con decreto n. 3395 prot. 11419 (all. 9), il Dirigente Scolastico del sopra citato Istituto, a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese dal ricorrente ai sensi del comma 11 dell'art. 6 del Decreto n. 89 del 21 maggio 2024 (all. 10), accertava “... *che il punteggio attribuito al sig. Spinelli Vincenzo per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico risulta non corretto in quanto il servizio dichiarato non è tutto valutabile perché non svolto alle dipendenze di enti locali e/o di Pubblica Amministrazione*” e pertanto procedeva alla rideterminazione del punteggio stesso assegnato all'odierno ricorrente come di seguito:

- profilo di assistente amministrativo punti 10,68 in luogo di quelli riportati inizialmente in graduatoria pari a 18,23
- profilo assistente tecnico punti 8,18 in luogo di quelli riportati inizialmente in graduatoria, pari a 15,73;
- profilo di collaboratore scolastico punti 11,13 in luogo di quelli riportati inizialmente in graduatoria pari a 18,68).



Per effetto di tale rettifica di punteggio, il Dirigente Scolastico in questione con il succitato decreto, retrocedeva il sig. Spinelli nelle relative graduatorie, contestualmente resolvendo il contratto di lavoro prot. 10860 del 07.10.2024 con effetto immediato.

Il decreto de quo veniva quindi allegato al SIDI, notificato all'interessato in data.... e, nel contempo, comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza area IV.

Verbalmente, il sig. Spinelli apprendeva che il servizio non valutato era quello prestato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro; pertanto in data 24.10.2024, il sig. Spinelli inoltrava formale reclamo - acquisito al prot. 11758- (all. 11) avverso il decreto in parola chiedendo al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza di rivalutare i punteggi attribuendogli 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a sei per anno scolastico) sul presupposto che il Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro rientri tra le Amministrazioni Statali/locali, contestualmente chiedendo di rideterminare la graduatoria.

Con provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 (all. 12), tuttavia, il Dirigente Scolastico rigettava il reclamo riconfermando il proprio precedente Decreto n. 3395 del 17.10.2024 e motivando la decisione in quanto: *“... le tabelle titoli allegate al D.M. n. 89 del 21/05/2024 prevedono, ai fini del servizio valutabile nelle graduatorie di terza fascia, la valutazione del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici.”*

Precisava altresì che *“per amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all'elenco pubblicato annualmente a cura dell'Istat nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii., mentre l'art. 2 del T.U.E.L. stabilisce che per enti locali si intendono i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni dei Comuni”*.

Aggiungeva, infine, che *“Per contro i Consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico a carattere economico regolati dal diritto privato e non rientrano nell'elenco delle Amministrazioni statali e enti locali. I dipendenti dei consorzi di bonifica, dunque, non sono dipendenti pubblici ai sensi delle Norme del Testo Unico sul Pubblico Impiego e peraltro non è neppure ad essi applicabile la procedura di mobilità volontaria e le limitazioni assunzionali degli enti pubblici”*.

Ciò premesso, tanto il decreto n. 3395 prot. 11419 del 17-10.2024 (con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei ha rettificato in peius il punteggio in graduatoria conseguito dalla sig. Spinelli nella graduatoria di terza fascia personale ATA per il triennio



2024/2027 ed ha contestualmente provveduto alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato dal medesimo stipulato per il profilo di assistente tecnico) quanto il provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 (in risposta a reclamo del sig. Spinelli), come pure gli atti presupposti, connessi e consequenziali sopra indicati, appaiono illegittimi alla luce dei seguenti motivi

## IN DIRITTO

### **A) Sulla giurisdizione del G.O.**

Si richiama sul punto Cassazione Civile Ord. Sez. Unite Num. 11832 Anno 2024 che evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, affermando che *“In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere”* (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass. SU 17123/2019).

Alla luce del principio innanzi richiamato è indubbio che la fattispecie sottoposta al Tribunale rientri nella giurisdizione del G.O. avendo ad oggetto il riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento del servizio alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e il conseguente corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d’incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale a.t.a. della scuola: la pretesa fatta valere si configura, quindi, come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non amministrativi, il che radica la giurisdizione presso il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

### **B) Sulla competenza territoriale**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M., trova pacificamente applicazione il V comma dell’art. 413 c.p.c., per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il*



*giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

Nella fattispecie, il sig. Spinelli al momento della cessazione/revoca del rapporto di lavoro, prestava servizio presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza.

### **C) Sulla legittimazione passiva**

Secondo l'orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza della S.C., nelle controversie intraprese dal personale scolastico inerenti a rapporti di lavoro in essere o alla gestione delle graduatorie per l'affidamento di futuri incarichi di supplenza è legittimato a resistere solo il Ministero, quale potenziale/attuale datore di lavoro: ciò in quanto il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale a cui il l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale.

Ne consegue che sono sprovvisti di legittimazione processuale:

- gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti" in quanto mere articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, atteso che, a partire dal d.P.R. 260 del 2007, agli stessi sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (Cassazione sez. Lavoro - , Ordinanza n. #### del 05/11/2021);
- l'Ufficio scolastico regionale, il quale non può essere convenuto in proprio, ma solo in rappresentanza del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021);
- i singoli istituti che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, 20521).

### **D) Sui controinteressati**

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità, così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cassazione Sez. Lavoro - , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018). Nella fattispecie, la domanda proposta dal sig. Spinelli è volta ad ottenere la riformulazione delle graduatorie ATA di circolo ed istituto per il triennio 2024/2027 per cui si ritiene necessario



estendere il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono inclusi nella terza fascia della graduatoria redatta dall'Istituto Comprensivo "Domenico Savio" di Potenza, nella qualità di istituto capofila prescelto per la gestione amministrativa delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

#### **Nel merito**

#### **E) Sulla validità giuridica del servizio svolto alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro e sulla conseguente illegittimità degli atti impugnati**

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei adottava con il decreto di rettifica n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 (all. 9) sul presupposto "*... che il punteggio attribuito al sig. Spinelli Vincenzo per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico risulta non corretto in quanto il servizio dichiarato non è tutto valutabile perché non svolto alle dipendenze di enti locali e/o di Pubblica Amministrazione*". Con successivo provvedimento Registro Protocollo n. 12390 del 06.11.2024 (all. 12), il Dirigente, rigettando il reclamo del sig. Spinelli e riconfermando il proprio precedente Decreto n. 3395 del 17.10.2024, precisava che i periodi di servizio non valutabili erano quelli riferiti al servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del Consorzio di bonifica integrale del Vallo di Diano e Tanagro.

La tesi sostenuta dal Dirigente Scolastico non è condivisibile atteso che il Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro è un ente pubblico e pertanto rientra nel perimetro della pubblica amministrazione.

Sul punto appare opportuno richiamare preliminarmente il percorso motivazionale di Cassazione Civile Sez. Unite sent. n. 10244/2021 (all. 13) che chiaramente afferma:

***"Per Pubblica Amministrazione si intendono, dal punto di vista soggettivo, sia gli organi amministrativi dello Stato sia gli enti pubblici".***

Quanto al concetto di ente pubblico, la cennata sentenza, riconoscendo che trattasi di nozione di difficile demarcazione, evidenzia l'estrema plasticità della stessa rispetto al cambiamento sociale in conseguenza della vastità e degli interessi che l'ente pubblico tutela.

Questo il passaggio: "*L'art. 28 della Costituzione costituisce il riferimento normativo per qualificare lo Stato - amministrazione come ente pubblico: mancano invece norme che definiscano l'«ente pubblico» in quanto tale o che offrano sicuri indici di riferimento per la collocazione della pluralità di organismi che operano nel settore della pubblica amministrazione sotto un unico paradigma. A tal fine, la dottrina ha elaborato vari criteri.*



*Quelli più comunemente proposti sono il fine dell'ente, il regime dei controlli, i rapporti con la finanza statale o regionale.*

*La progressiva frantumazione della pubblica amministrazione, con l'ingresso di nuovi soggetti e l'ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati amministrativi, si riflette nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale: sotto il primo versante, sono significativi gli interventi del legislatore che sottopone, con espresse disposizioni, soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche; sotto il secondo, viene in rilievo l'attività interpretativa dei giudici che, attraverso l'analisi di elementi sostanziali e funzionali, attribuisce natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di assoggettarli in tutto o in parte ad un regime di diritto pubblico (cfr. Cass. Sez.Un., aprile 2020, n. 7645). 6.3. Anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043; Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660) fa propria una nozione di pubblica amministrazione non più «statica» e «formale», bensì «dinamica» e «funzionale» (a «geometrie variabili»), nel senso che il concetto di ente pubblico muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato. Ciò implica che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblica a certi fini non ne comporta l'automatica e integrale sottoposizione alla disciplina prevista in generale per la pubblica amministrazione: «al contrario, l'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione "funzionale" e "cangiante" di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica» (Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.).”*

Nonostante, dunque, il perimetro del concetto di ente pubblico non sia sempre uguale a sé stesso, ma è mutato e continua a mutare nel tempo, la Suprema Corte, afferma tuttavia che: “*Rimane, tuttavia, quale certo indice di riferimento la scelta del legislatore di dichiarare formalmente un ente come pubblico, perché tale dichiarazione vale, come è stato osservato in dottrina, quale «espressione riassuntiva» della normativa pubblica cui il legislatore vuole sottoporre l'ente. E' dunque di fondamentale rilievo l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, a norma del quale «Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge».*

*Questa Corte ha avuto modo di sottolineare come questa norma sancisca, con estrema chiarezza, il principio secondo cui l'esistenza di un ente pubblico dipende dall'espresso conferimento di tale qualifica da parte del legislatore, statale o regionale: in altri termini, perché un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico (Cass. Sez.Un. 27 ottobre*





1995, n. 11179; cfr. pure Cass. Sez. Un. 24 febbraio 1998, n. 1987, e Cass. Sez. Un. 9 marzo 2000, n. 2677, secondo cui l'art. 4 della legge n. 70 del 1975 stabilisce una riserva di legge di carattere relativo)''.

**Ebbene, tornando al caso che ci occupa, il Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro è stato costituito ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto del 13.2.1933, n. 215 e dell'art. 16 della Legge Regionale Campania del 25.2.2003, n. 4 che lo iscrive tra gli enti deputati a partecipare all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo, razionalizzazione e tutela delle acque, tutela degli ecosistemi attraverso propri sistemi di pianificazione che si affiancano a quelli di altri enti (all. 14).**

**Lo Statuto del Consorzio inoltre, afferma che lo stesso ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici (cfr. art 1 statuto all. 15), esplicitando le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali (art. 4 statuto).**

**In quanto ente pubblico, ragionando con la richiamata sentenza resa dalla Suprema Corte (*“Per Pubblica Amministrazione si intendono, dal punto di vista soggettivo, sia gli organi amministrativi dello Stato sia gli enti pubblici”*), il Consorzio de quo fa parte della pubblica amministrazione** e ciò rende evidente l'illegittimità del decreto di rettifica n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 che, per l'appunto, non riconosce al ricorrente il punteggio per il servizio svolto presso il citato Consorzio perché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

**Neppure è fondata la motivazione ulteriore espressa dal Dirigente Scolastico nel provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 (all. 12), ove la rettifica nel punteggio viene argomentata sul duplice presupposto:**

- che *“per amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all'elenco pubblicato annualmente a cura dell'Istat nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii., mentre l'art. 2 del T.U.E.L. stabilisce che per enti locali si intendono i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni dei Comuni”;*
- e che *“i Consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico a carattere economico regolati dalle norme di diritto privato e non rientrano nell'elenco delle Amministrazioni statali e enti locali. I dipendenti dei consorzi di bonifica, dunque, non sono dipendenti pubblici ai sensi delle Norme del Testo Unico sul Pubblico Impiego e peraltro non è neppure ad essi applicabile la procedura di mobilità volontaria e le limitazioni assunzionali degli enti pubblici”.*



**Quanto al riferimento all'elenco Istat, si evidenzia che lo stesso non è dirimente ai fini del riconoscimento dello status di ente pubblico (centrale o locale).**

In tal senso si richiama ancora la summenzionata sentenza Cassazione Civile Sent. Sez. U Num. 10244 Anno 2021 (all. 13) che nel decidere in merito alla natura giuridica dell'A.N.C.I. – **soggetto giuridico inserito nell'elenco stilato annualmente dall'Istat**, ha ciononostante ritenuto che lo stesso sia un soggetto di diritto privato, reputando non decisivo il mero dato dell'inclusione nell'elenco stilato annualmente dall'Istat, al fine di individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni.

Ciò in quanto *“Tale elenco è stato istituito - come ha ricordato la Corte costituzionale (sentenza n. 7 del 2017, cit.) - in attuazione di precisi obblighi comunitari, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale ed europeo... I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico economica e sono dettati dalla necessità di armonizzare i sistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte della Commissione degli eventuali deficit eccessivi. Essi poggiano su fattori economico-fattuali per loro natura mutevoli nel tempo, tanto che l'Istituto di statistica è tenuto ad aggiornare annualmente il proprio elenco.*

Ricorda ancora la Suprema Corte che *“Nella nota esplicativa dell'Istat, si chiarisce che, secondo il Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), le unità istituzionali vengono classificate «sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dalla forma giuridica assunta...qui la classificazione dell'ente come pubblica amministrazione è dettata da specifiche esigenze di settore (nella specie, di contabilità pubblica, interna ed europea), **che non escludono la possibilità che i vari organismi appartengano a tipologie diverse, anche di tipo privatistico**”* (si pensi, ad esempio, alle fondazioni lirico-sinfoniche, pacificamente qualificabili come enti privati e anch'esse inserite nell'elenco Istat: ma v. con riferimento alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Corte conti, sezioni riunite, n. 1/2020, che ha escluso la Fondazione dall'elenco delle amministrazioni locali redatto dall'Istat per il 2020). L'inserimento, dunque, altro non è che il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l'ente e della correlata necessità che esso sia assoggettato alle regole di redazione del bilancio nonché ai controlli contabili tipici delle pubbliche amministrazioni, in attuazione del primo comma dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale le «pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico» (legge cost. 20 aprile 2012, n. 1)”.



Anche tra le amministrazioni centrali di cui al richiamato elenco Istat (all. 16) figurano organismi di diritto privato: ad esempio la Fondazione La Biennale di Venezia (pag. 3 all. 16) o la Enea Tech e Biomedical (pag. 2 all. 16), entrambi soggetti giuridici disciplinati dal diritto privato, come attestano i rispettivi statuti (all. 17 e 18).

Del resto, nel richiamato elenco Istat – tanto tra le “amministrazioni centrali, tanto tra le “amministrazioni locali” - sono inclusi anche enti aventi esattamente la stessa natura giuridica del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, quale per esempio l’Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr art. 1 co. 3 D.Lgs. 193/2016 all. 19), la SIAE (L. 9 gennaio 2008 , n. 2 all. 20), l’Agenzia del Demanio (D.Lgs. 173/2003 all. 21), l’Ente Nazionale Risi (statuto all. 22), o il Consorzio Autostrade Siciliane (statuto all. 23): trattasi di enti pubblici economici. Se, come abbiamo dimostrato, nel citato elenco sono inseriti enti pubblici economici – come il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro - nonché addirittura soggetti di diritto privato che svolgono funzioni pubbliche, risulta evidentemente infondata anche l’altra motivazione adottata dal Dirigente Scolastico nel provvedimento Registro Protocollo n. 12390 del 06.11.2024 secondo cui *“i dipendenti dei consorzi di bonifica, dunque, non sono dipendenti pubblici ai sensi delle Norme del Testo Unico sul Pubblico Impiego e peraltro non è neppure ad essi applicabile la procedura di mobilità volontaria e le limitazioni assunzionali degli enti pubblici”*.

È infatti evidente che non a tutti i soggetti inseriti nell’elenco ISTAT si applicano le norme del T.U.P.I. e/o la procedura di mobilità volontaria.

A titolo esemplificativo le norme del d. lgs 165/01 non si applicano alle società partecipate: si richiama in tal senso **Cassazione con sentenza n. 35421 del 1° dicembre 2022** secondo la quale **“il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati”**. Analogamente Corte dei Conti Corte dei Conti Campania, n. 56/2017 afferma che non può considerarsi dipendente pubblico di altra amministrazione il personale di società partecipata al 100% da un Ministero, che **non è stato assunto tramite procedure concorsuali pubbliche** ma tramite **procedure aziendali** pubbliche. Ne consegue che è da ritenere preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 (mobilità) **“al personale di società partecipata al 100% da un Ministero, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali”**.

Ebbene nel richiamato elenco Istat – tra le amministrazioni centrali figurano numerose società partecipate, ad esempio Giubileo 2025 S.p.A. o PagoPA S.p.A che sono società interamente



partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (cfr. DPCM 30 maggio 2022 art. 1 all. 24 e DPCM 19 giugno 2019 all. 25).

Analogamente anche i rapporti di lavoro delle numerose associazioni incluse nell'elenco Istat sono regolati dal diritto privato e pertanto non si applica nè l'istituto della mobilità né i limiti assunzionali degli enti pubblici: si veda, ad esempio, quanto statuito nella sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 30939 del 7 novembre 2023 all. 26) a proposito di FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (associazione inclusa tra le amministrazioni centrali a pag. 2 elenco Istat) rispetto alla quale, dice la Corte, in quanto associazione di diritto privato (v. statuto all. 27), si applicano le regole di disciplina del rapporto di lavoro nell'ambito privato.

Ciò detto, non può sottacersi peraltro che la questione dell'applicabilità o meno del d. lgs 165/01 ai consorzi di bonifica, non è così scontata nel senso di escludere i consorzi dal perimetro legislativo della citata normativa in tal senso, parte della giurisprudenza ritiene che "I consorzi di bonifica, ancorché siano qualificati enti pubblici economici, rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, in quanto consorzi degli enti territoriale delle regioni con funzioni interamente pubblicistiche attribuite da leggi statali o regionali e comunque finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali. Ne deriva che si applicano ai consorzi le restrittive regole del medesimo Tupi, riguardanti il conferimento degli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione conferente, le quali impongono l'individuazione di motivi ostativi all'utilizzo del personale interno e l'esplicitazione dei predetti nei provvedimenti di conferimento (nella specie, si trattava di incarichi di esecuzione e collaudo dei lavori di adeguamento strutturale del territorio per la realizzazione della linea ferroviaria "Alta velocità", attribuiti alla competenza del consorzio) Corte dei Conti Sezione I centrale d'appello; sentenza 11 giugno 2021.

Riassumendo:

il consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro è ente pubblico economico della Regione Campania – dunque rientra nella nozione di Pubblica Amministrazione nell'accezione lata richiamata dalla Suprema Corte nella sentenza a sezioni unite n. 10244/2021 – tanto quanto altri enti pubblici economici inclusi nell'elenco Istat.

In ogni caso, quand'anche il d. lgs 165/01 non fosse applicabile ai consorzi di bonifica – situazione controversa allo stato - tale esclusione, è comune anche ad altri soggetti inseriti nell'elenco Istat che, purtuttavia, sono considerati amministrazioni centrali/locali;

Se, quindi, il sig. Spinelli avesse svolto servizio alle dipendenze di una fondazione inclusa nell'elenco Istat (soggetto di diritto privato) o presso un ente pubblico economico pure incluso



nel detto elenco, il servizio sarebbe stato valutato ai fini del punteggio, il che rende ancora più evidente la disparità di trattamento scaturente dall'interpretazione restrittiva sostenuta dal Dirigente Scolastico al fine di escludere il servizio prestato presso il Consorzio per la Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro.

Sotto altro profilo deve evidenziarsi che i consorzi di bonifica sono enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e dunque **“enti amministrativi dipendenti dalla Regione”**, della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa, beneficiari di proventi del bilancio regionale. Gli enti in parola, quindi, mantengono un collegamento diretto con la” finanza pubblica, anche se enti di natura economica e devono partecipare all'esigenza del contenimento delle spese gravanti sul bilancio regionale. Non rilevando, al riguardo, la circostanza che dette erogazioni possano non costituire l'entrata esclusiva o prevalente . rispetto al bilancio dell'ente considerato (Corte Costituzionale - Sentenza n. 346/94 - pareri Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana n. 162 “ bis/2002 e n. 113/2017).

Anche in questa prospettiva, circoscrivere l'attribuzione del punteggio ai servizi svolti alle dipendenze delle sole amministrazioni centrali o alle sole amministrazioni locali, interpretando sia le prime che queste ultime in senso stretto come affermato dal Dirigente Scolastico, con conseguente non valutabilità dei titoli maturati e/o conseguiti, da parte del personale interessato all'accesso alle predette graduatorie, presso amministrazioni pubbliche regionali o enti strumentali degli stessi (qual è il Consorzio di Bonifica) dà luogo ad un'ammissibile ed ingiustificata discriminazione.

Infatti, includere solo l'analogo servizio prestato presso gli Enti locali (Comuni e Province) o presso gli Enti centrali, contravverrebbe chiaramente a tali principi, violando l'art. 97 della Costituzione, ovvero i principi di buon andamento ed imparzialità, ovvero introducendo una non giustificata “disparità di trattamento” violativa e/o comunque elusiva di quanto disposto dai principi costituzionali i quali riconoscono che nel concetto di “autonomie locali”, riconosciute e promosse dall'art. 5 Cost., rientrano (art. 114 Cost.), in senso lato, ovvero nella più ampia accezione voluta dalla Costituzione, sia le Regioni, sia le Province, sia i Comuni (di cui ai successivi artt.115, 116, 117, 118 e 119)con la conseguenza che non ha alcun senso logico-giuridico escludere dal novero dei titoli valutabili nell'ambito di una procedura di accesso ad una graduatoria concorsuale i titoli di servizio maturati presso un ente pubblico regionale/locale, per poi includere analogo titolo maturato presso altro ente statale, comunale e/o provinciale.



Analogamente non ha senso escludere dal novero delle amministrazioni i consorzi trattandosi di enti pubblici strumentali, caratterizzati non da autonomia costituzionale ma da una dipendenza organizzativa e funzionale rispetto allo Stato alla Regione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 346 del 1994 (ma cfr. anche sent. n. 164 del 1990).

Alla luce di quanto sin qui esposto risulta di tutta evidenza l'illegittimità della decisione del Dirigente Scolastico di non ritenere valutabile il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del Consorzio Integrale di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro perché non rientrante né tra le amministrazioni centrali contenute nell'elenco pubblicato annualmente a cura dell'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, né tra gli enti locali come definiti dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni dei comuni).

Peraltro, la predetta interpretazione restrittiva del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei nel valutare i titoli di servizio del sig. Spinelli, si pone in contrasto anche con i principi di più ampia partecipazione volti ad includere e non anche ad escludere, in ambito concorsuale, in caso di dubbio interpretativo, la valutazione dei titoli di accesso a procedure selettive/comparative, e ciò al fine di garantire comunque la più ampia partecipazione dei candidati e/o la scelta del migliore, a salvaguardia degli interessi non soltanto dei soggetti privati direttamente interessati (ovvero di principi non ingiustamente discriminatori) quanto, soprattutto, dell'interesse pubblico perseguito (ovvero a tutela dei principi di buon andamento di cui al citato art. 97 Cost. e all'art. 1 della Legge n. 241/90).

Non va taciuto, infine, che numerose sono peraltro le sentenze che- sia pure con riferimento ad altri enti (asl) – hanno argomentato nel senso sin qui sostenuto stabilendo che ... *la norma* (del D.M. 717/2014 relativo alle graduatorie ata 2014-2017 n.d.r.) *deve pertanto essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione*", ovvero "... *in senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione ...*", tanto più che "... *la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa*" (Tribunale di Venezia sent. 688/2022– all. 28). In senso conforme Tribunale Civile di Monza – Sezione Lavoro, sentenza n. 658/2015 del 14/01/2016 secondo cui "... *il legislatore, quando adopera il concetto di "amministrazione pubblica", intende far riferimento a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali, nonché le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale*" (all. 29).



Anche la giurisprudenza amministrativa ha confermato l'orientamento giuslavoristico; in particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che *“non v'è dubbio, infatti, che le aziende sanitarie locali costituiscano aziende dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, ma che si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell'Amministrazione regionale. Pertanto, non può prescindere dall'equiparazione del servizio prestato presso una ASL con quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni e degli Enti locali”*.

Il principio è applicabile anche al servizio svolto alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro che, come dimostrato, può considerarsi anch'esso ufficio regionale entificato in quanto strumentale all'amministrazione regionale che gli affida i compiti e le funzioni, come è reso evidente dalla legge istitutiva (L. R. Campania 4/2003 all. 14).

Ad ulteriore supporto le richiamate sentenze evidenziano che la ratio sottesa alla scelta normativa di attribuire uno specifico punteggio in forza di un pregresso servizio presso una pubblica amministrazione è volta chiaramente a valorizzare lo svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, quale che essa sia, tanto più che le qualifiche per le quali concorre il ricorrente (assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico) non necessitano di competenze particolari.

Concludendo, il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è tutti gli effetti pubblica amministrazione dello Stato (e, nel dettaglio, amministrazione strumentale della Regione Campania) e di conseguenza deve ritenersi ricompreso nelle previsioni degli allegati A/2 – A/5 e A/6 del D.M. 89/2024.

Alla luce di quanto sin qui esposto la rettifica di punteggio operata in danno del ricorrente si palesa assolutamente erronea ed ingiusta, così come illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato dal medesimo sottoscritto il 07.10.2024.

Quanto basta per ritenere meritevole di annullamento gli atti impugnati.

\*\*\*\*\*

**F) Illegittimità del decreto di rettifica n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 e del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 entrambi a firma del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Galileo Galilei per violazione del D.M. 89/2024**

Si è detto in narrativa che il ricorrente aveva già presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2024 indicando, anche in quell'occasione, il servizio prestato alle dipendenze del Consorzio Integrale di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro.



Si è anche accennato che il detto servizio era stato positivamente valutato ed al sig. Spinelli veniva attribuito il seguente punteggio (cfr. decreto dirigente scolastico I.C. Udine prot. 216 del 29.05.2024 all. 2):

profilo ata	Titoli accesso	Altri titoli	Titoli servizio	Totale
a.a.	6,33	3,00	7,15	16,48
a.t.	6,33	0,50	7,15	13,98
c.s.	6,33	0,25	7,15	13,73

Si è detto altresì che sulla base di tale punteggio, l'odierno ricorrente aveva stipulato plurimi contratti di lavoro con l'Istituto Comprensivo di Udine VI.

Nel presentare domanda di aggiornamento per il triennio 2024/2027, il sig. Spinelli ha confermato gli stessi servizi indicati nella precedente domanda del 2021, aggiungendo i servizi maturati successivamente alla stessa.

Ai sensi dell'art. nel quale all'art. 6 comma 14 D.M. 50/2021 (all. 30) è riportato *“il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi”*.

Coerentemente il D.M. 89/2024 all'art. 1 co. 4 dispone che *“...agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purchè presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021 n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2024...”*

**Ciò significa che il decreto di convalida/rettifica del punteggio e dei titoli del triennio 2021/2024 ha validità anche per il triennio 2024/2027.**

Ne consegue che il decreto n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 (con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei ha rettificato in peius il punteggio in graduatoria conseguito dalla sig. Spinelli nella graduatoria di terza fascia personale ATA per il triennio 2024/2027 ed ha contestualmente provveduto alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato dal medesimo stipulato per il profilo di assistente tecnico) è altresì





illegittimo in quanto avrebbe dovuto limitarsi a prenderne atto dei titoli di servizio già dichiarati e valutati positivamente nel precedente triennio (ivi incluso quindi quello prestato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica) - in quanto validi anche per il triennio successivo - e procedere alle verifiche ed ai controlli in relazione ai soli nuovi titoli culturali e di servizio inseriti nell'istanza 2024 e non anche ai vecchi titoli inseriti nell'istanza 2021, si ripete già validati.

Invece, paradossalmente, il sig. Spinelli, pur a fronte di ulteriori (aggiuntivi) titoli di servizio indicati nella domanda del 2024 a fronte di quelli dichiarati e validati nel 2021, si è trovato con un punteggio inferiore rispetto al triennio precedente come risulta dal decreto del D.S. n. 3395 del 17.10.2024 e che di seguito si riporta:

profilo ata	Titoli accesso	Altri titoli	Titoli servizio	totale
a.a.	6,33	3,00	1,35	10,68
a.t.	6,33	0,50	1,35	8,18
c.s.	6,33	0,25	4,55	11,13

Anche per tale motivo, dunque, il decreto di rideterminazione del punteggio e di revoca del contratto di lavoro a tempo determinato risultano affetti da evidente illegittimità.

#### **RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

In merito al fumus boni juris e al periculum in mora. –

Per ciò che concerne il fumus, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l'esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato alle dipendenze del Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro.

Con riferimento al periculum in mora, nel caso di specie si è in presenza di una controversia riguardante un rapporto di lavoro subordinato, indispensabile fonte di sostentamento non solo per il ricorrente – allo stato disoccupato - ma per l'intero suo nucleo familiare composto altresì dalla moglie che neppure attualmente lavora e da una minore di anni tre (all.ti 31 e 32).

Bisogna quindi considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio decisamente inferiore a quello dovuto (da 18,23 a 10,68 per il profilo di Assistente Amministrativo – da 15,73 a 8,18 per il profilo di Assistente Tecnico - da 18,68 a 11,13 per profilo di Collaboratore Scolastico), il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro.



D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali e in termini di professionalità per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito, oltrechè cagionare un danno ingiusto patrimoniale e non.

Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

Si ritengono pertanto sussistenti i requisiti sia del fumus che del periculum necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c., relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo al servizio prestato alle dipendenze del Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro.

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'I.C. D. Savio di Potenza e valide per il triennio 2024/2027, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM e/o del predetto Istituto scolastico e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale sono, invece, costantemente seguiti da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e/o l'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata valide per il triennio 2024/2027 .

Tanto premesso il ricorrente, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

**ricorre**

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e/o e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata;

- in via cautelare e immediata:

previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre la sospensione dell'efficacia del decreto n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 e del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 entrambi emessi dal Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Galileo Galilei, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo 18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027 per i motivi dedotti in narrativa e conseguente ripristino (reintegra) nel contratto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo e al riconoscimento giuridico e previdenziale;

nel merito:

- per i motivi dedotti in narrativa: accertare e riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro dichiarato in domanda nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Potenza, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente e quindi: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo 18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico;



- per l'effetto accertare e riconoscere l'illegittimità e/o nullità del decreto n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 (con cui il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza rideterminava il punteggio assegnato all'odierno ricorrente, retrocedendolo nelle relative graduatorie) contestualmente risolvendo il contratto di lavoro prot. 10860 del 07.10.2024 con effetto immediato), nonché del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 (con cui il Dirigente Scolastico rigettava il reclamo del sig. Spinelli riconfermando il proprio precedente Decreto n. 3395 del 17.10.2024) nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente e conseguentemente disapplicarli;

- per l'effetto riconoscere e attribuire al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo, 18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;

- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione dei provvedimenti impugnati e così, in particolare, mediante il ripristino (reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo e al riconoscimento giuridico e previdenziale, in ogni caso, adottando tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata (all. 33).

Si depositano:

1) domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per il triennio 2021-2024; 2) decreto del Dirigente Scolastico di Udine prot. 6216 del 29.05.2024; 3) domanda di aggiornamento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale



amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2024-2027; 4) nota prot. n. 9585 del 28.08.2024 I.C. Domenico Savio; 5) graduatoria definitiva 2024/2027 Assistente Amministrativo; 6) graduatoria definitiva 2024/2027 Collaboratore Scolastico; 7) graduatoria definitiva 2024/2027 Assistente Tecnico; 8) contratto prot. n. 10860 del 07-10-2024; 9) decreto n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Galileo Galilei; 10) D.M. n. 89 del 21 maggio 2024; 11) reclamo sig. Spinelli del 24-10-2024; 12) provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Galileo Galilei; 13) sentenza Cassazione Civile Sez. Unite n. 10244/2021; 14) Legge Regionale Campania del 25.2.2003, n. 4; 15) statuto Consorzio Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro; 16) Elenco Istat; 17) Statuto Fondazione La Biennale di Venezia; 18) Statuto Enea Tech e Biomedical; 19) D.L.gs. 193/2016; 20) legge 2/2008; 21) D.Lgs. 173/2003; 22) statuto Ente Nazionale Risi; 23) statuto Consorzio Autostrade Siciliane 24) DPCM 30 maggio 2022; 25) DPCM 19 giugno 2019 ; 26) sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 30939 del 7 novembre 2023; 27) statuto FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.; 28) Tribunale di Venezia sent. 688/2022 ; 29) sentenza Tribunale Civile di Monza – Sezione Lavoro n. 658/2015 del 14/01/2016; 30) D.M. 50/2021; 31) Stato di famiglia; 32) dichiarazione redditi mod. 730 2024, 33) autocertificazione su redditi.

Potenza, lì 22-11-2024

Avv. Sebastiano Flora

Avv. Giuseppina Condosta

